

Area Tecnica Amministrativo Lavori Pubblici

Determinazione numero 2321 del 20/10/2025

OGGETTO: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MEDIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - AREA SUD OVEST - ANNO 2025 CIG: B81233C983 CUP: G65F25000330003.

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE CAT. OS10 IMPRESA 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL

CUP G65F25000330003

Il Dirigente ROSSI LUCA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1992 del 22/09/2025 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di € 149.164,48 che venivano affidati, in esito ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 lett.a) del D.lgs. n.36/2023, con Determinazione Dirigenziale n. 1992 del 22/09/2025 all'impresa SIGNAL GEST SRL con sede in Piacenza via G. Portapuglia 8 C.F. e P. IVA 01191080199 per un importo contrattuale netto di € 145.795,80 di cui € 143.095,80 per lavori e € 2.700,00 per oneri di sicurezza.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 09/10/2025 in via anticipata ed il relativo contratto è in corso di stipula.

In data 15/10/2025 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 35169 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice **SIGNAL GEST SRL** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di realizzazione segnaletica orizzontale rientranti nella categoria prevalente OS10 all' impresa 2 M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL con sede in Sannicola (LE) via dei Rimondatori 8 Zona PIP Industriale Cod. Fisc. e P.IVA 03946320755 per un importo di € 13.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 240,00 per oneri relativi alla sicurezza (da impegnarsi al cap. 4178/1 prenot. 2934 del Peg 2025).

Accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Lecce che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" della Prefettura di Lecce nella sezione "noli a freddo macchinari" con provvedimento del 25/03/2025 valido fino al 24/03/2026.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 l'impresa aggiudicataria:

• ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;

- ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 come modificato dal D.Lgs n. 209/24 si è impegnata ad affidare almeno il 20% delle prestazioni subappaltabili a p.m.i
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
- ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente all'impresa subappaltatrice consistente in:
- -dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 (art. 28 All. II. 12 o art. 100 del suddetto decreto) nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023;
- -dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura;
- -contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 e la clausola revisione prezzi ai sensi dell'art. 119 comma 2 bis del D.Lgs n. 36/2023 aggiornato al D.Lgs n. 209/24;
- -dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;
- -attestazione SOA (cat. OS10 cl IV)

Considerato che ai sensi dell'art.119 comma 16 del D.Lgs.n. 36/2023 l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l'autorizzazione; Precisato:

- che il capitolato speciale d'appalto ha disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e
 pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni
 eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta
 motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto
 dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel
 dispositivo del presente atto;
- che ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:
- -il subappaltatore è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo del contraente principale ovvero un differente contratto purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e giuridiche di quello applicato dall'appaltatore (sia nel caso di prestazioni relative alla categoria prevalente che scorporabile in misura almeno pari al 30% ai sensi dell'art.11 comma 2 bis del D.Lgs n. 36/2023 aggiornato al D.Lgs n.209/24);
- -il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- -i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- -l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 - che ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:
- -l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del succitato decreto;
- -l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente,

assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 15 del medesimo articolo;

-ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall' art. 119 del D.Lgs.n.36/2023 e dal capitolato speciale d'appalto, il subappalto non può superare la quota del 49,90% dell'importo complessivo della categoria prevalente unica OS10.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad \in 72.752,10 pertanto detratto il presente subappalto di \in 13.000,00 e il precedente, autorizzato con determinazione n. 2247 del 14/10/2025, resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di \in 1.432,10.

Si da atto che il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria come da attestazione Soa adeguata per categoria e classifica ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs n.36/2023 (cat.OS10 class.IV) e pertanto non è soggetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulla c.d. patente a crediti nei cantieri; è inoltre iscritto alla C.C.I.A.A competente di Lecce con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta come da visura camerale n. T 623013819 del 15/10/2025.

Si rende necessario, come previsto dall'art. 90 del D.Lgs n. 81/08, procedere alla nomina del CSE nella persona del Geom. Franco Sarto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Luca Rossi Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice. Per quanto precede,

DETERMINA

- 1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa SIGNAL GEST SRL con sede in Piacenza via G. Portapuglia 8 C.F. e P. IVA 01191080199 a subappaltare all'impresa 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL con sede in Sannicola (LE) via dei Rimondatori 8 Zona PIP Industriale Cod. Fisc. e P.IVA 03946320755 i lavori di realizzazione segnaletica orizzontale rientranti nella categoria prevalente OS10 per un importo di € 13.000,00 I.V.A. esclusa, di cui € 240,00 per oneri relativi alla sicurezza;
- 2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_49816515 del 03/07/2025 valido fino al 31/10/2025;

- 3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata per l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria richiesta come da attestazione SOA (cat. OS10 class IV) e non è soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa vigente sulla c.d. patente a crediti nei cantieri;
- 4) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è una piccola impresa secondo la definizione dell'allegato I.1 art. 1 lettera o) del D.Lgs n. 36/2023 e delle Raccomandazioni n. 2003/361/CE pertanto è rispettato il principio di cui all'art. 119 comma 2 ultimo capoverso;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 e come disposto dal capitolato speciale d'appalto, il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. (in applicazione del regime c.d. "reverse charge" ex art. 17 del D.P.R. n.633/1972) e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti;
- 6) di dare atto che la ditta subappaltatrice ha dichiarato di applicare ai propri dipendenti il CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini (cod. F015) equivalente a quello applicato dall'appaltatore ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'allegato I.01 del D.Lgs n. 36/2023;
- 7) di dare atto che la ditta subappaltatrice risulta iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di Lecce nella sezione "noli a freddo macchinari" con provvedimento del 25/03/2025 valido fino al 24/03/2026;
- 8) di dare atto che il codice CIG è B81233C983 e il codice C.U.P. è G65F25000330003;
- 9) di dare atto che detratto il presente subappalto residuano € 1.432,10 come importo limite subappaltabile di contratto;
- 10) di procedere alla nomina del CSE nella persona del Geom. Franco Sarto ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs n. 81/08;
- 11) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice SIGNAL GEST SRL ,alla Ditta subappaltatrice 2M SEGNALETICA SICUREZZA STRADALE SRL, al D.L. e all'U.O. Gestione straordinaria dell'Area Amministrativa per quanto di rispettiva competenza;
- 12) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della Provincia di Modena, area Amministrazione trasparente sezione Provvedimenti e Atti di esecuzione come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii;
- 13) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 11-15-03F1215 rif arch. 1121.

Il Dirigente ROSSI LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)